

or fabrication of the object imported, with the addition of the cost of transport, insurance, and commission necessary for the importation into Italy, its dominions and possessions, as far as the port of discharge.

For the levying of these duties, the importer shall make a written declaration at the Custom-house, stating the value and description of the goods imported, with the addition aforesaid. If the Custom-house authorities shall be of opinion that the declared value is insufficient, they shall be at liberty to take the goods on paying to the importer the price declared, with an addition of five per cent.

This payment, together with the restitution of any duty which may have been levied upon such goods, shall be made within the fifteen days following the declaration.

ARTICLE XII.

The subjects of each of the Contracting Parties shall have, in the dominions and possessions of the other, the same rights as native subjects in regard to trade-marks and designs of every description applicable to articles of manufacture.

ARTICLE XIII.

It shall be free for each of the Contracting Parties to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents, to reside in the towns and ports of the dominions and possessions of the other. Such Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents, however, shall not enter upon their functions until after they shall have been approved and admitted, in the usual form, by the Government to which they are sent. They shall exercise whatever functions, and enjoy whatever privileges, exemptions, and immunities are or shall be granted there to Consuls of the most favoured nation.

ARTICLE XIV.

The subjects of each of the Contracting Parties, conforming themselves to the laws of the country, —

1. Shall have full liberty, with their families, to enter, travel, or reside in any part of the dominions and possessions of the other Contracting Party.

2. They shall be permitted to hire or possess the houses, manufactories, warehouses, shops, and premises, which may be necessary for them.

3. They may carry on their commerce, either in person or by any agents whom they may think fit to employ.

4. They shall not be subject, in respect of their persons or property, or in respect of passports, licenses for residence or establishment, nor in respect of their commerce or industry, to any taxes, whether general or local, nor to imposts or obligations of any kind whatever, other or greater than those which are or may be imposed upon native subjects.

ARTICLE XV.

The subjects of each of the Contracting Parties in the dominions and possessions of the other shall be exempted from all compulsory military service whatever, whether in the army, navy, or national guard or militia. They shall be equally exempted from all judicial and municipal functions what-

zione o fabbricazione dell'oggetto importato, coll'aggiunta delle spese di trasporto, di assicurazione e di provvigione necessarie per l'introduzione in Italia, e ne' suoi porti o possessi, sino al porto di scarico.

Per far luogo al pagamento di questi dazii l'importatore deve fare alla dogana una dichiarazione scritta, nelle quale siano indicati il valore e la natura degli oggetti importati coll'aggiunta di cui sopra. Se le autorità doganali sono di parere che il valore dichiarato è insufficiente, sarà loro facoltativo di appropriarsi la mercanzia mediante il pagamento all'importatore del prezzo dichiarato, con un compenso del cinque per cento.

Tal pagamento, come pure la restituzione di qualsiasi diritto che fosse stato riscosso sulla mercanzia, sarà fatto ne' quindici giorni successivi alla dichiarazione.

ARTICOLO XII.

In ordine alle marche di fabbrica ed ai disegni d'ogni specie concernenti articoli di manifattura, i sudditi di ciascuna delle Parti Contraenti avranno, negli stati e possessi dell'altra, gli stessi diritti dei nazionali.

ARTICOLO XIII.

Sarà in facoltà di ciascuna delle Parti Contraenti di nominare Consoli-Generali, Consoli, Vice-Consoli, e Agenti Consolari, con residenza nelle città e porti degli stati e possessi dell'altra. I Consoli-Generali, Consoli, Vice-Consoli, e Agenti Consolari, non potranno però assumere l'esercizio delle loro funzioni sino a che non sono stati approvati e ammessi, secondo le formalità di uso, dal Governo presso cui sono destinati. Essi eserciteranno tutte le funzioni, e godranno di tutti i privilegi, esenzioni, e immunità, d'ogni specie, che siano accordate ai Consoli della nazione più favorita.

ARTICOLO XIV.

I sudditi di ciascuna delle Parti Contraenti, uniformandosi alle leggi del paese, —

1. Dovranno avere piena libertà, sia per sè che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare, o risiedere in qualunque sia luogo degli stati e possessi dell'altra Parte Contraente.

2. Sarà loro facoltativo di affittare o possedere case, manifatture, magazzini, botteghe, e locali, che saranno ad essi necessari.

3. Potranno esercitare il loro commercio, sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi.

4. Non saranno, in alcun caso, sottoposti per le loro persone o proprietà, o pei passaporti, permessi di soggiorno, o di stabilimento, o per l'esercizio del loro commercio o industria, ad alcuna tassa generale o locale, ne imposta od obbligazione qualsiasi, che siano differenti o superiori a quelle che s'impongono, o possano imporsi, ai sudditi nazionali.

ARTICOLO XV.

I sudditi di ciascuna delle Parti Contraenti saranno esenti, negli stati e possessi dell'altra, dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito, nella marina, nella guardia nazionale, sia nella milizia. Saranno parimente esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione, in danaro o in natura, imposta